



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

Ufficio Tributi tel. 0342.482.222 fax. 0342.482.196 E-mail tributi@comune.ponteinvaltellina.so.it

***REGOLAMENTO
ACQUEDOTTO
COMUNALE***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 IN DATA 06.03.2006

INDICE

- Art. 1. Fornitura dell'acqua
- Art. 2. Domanda di fornitura
- Art. 3. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art. 4. Vincoli speciali
- Art. 5. Concessioni speciali
- Art. 6. Durata della concessione
- Art. 7. Spese di allacciamento
- Art. 8. Consumo minimo
- Art. 9. Categorie di utenza
- Art.11. Prezzo dell'acqua
- Art.11. Pagamenti del canone
- Art.12. Letture contatori e maggior consumo
- Art.13. Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua
- Art.14. Prese
- Art.15. Esecuzione delle prese
- Art.16. Collocazione delle tubazioni di presa
- Art.17. Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua
- Art.18. Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti
- Art.19. Attraversamento di terreni privati
- Art.20. Proprietà della presa
- Art.21. Prescrizioni per le prese di derivazione
- Art.22. Modifiche delle prese
- Art.23. Responsabilità della presa
- Art.24. Posa in opera dei contatori
- Art.25. Verifiche a carico del concessionario
- Art.26. Verifica del contatore
- Art.27. Divieto di manomissione degli apparecchi
- Art.28. Visita di ispezione
- Art.29. Verifica degli impianti interni
- Art.30. Autoclave
- Art.31. Bocche di incendio
- Art.32. Eventuali modificazioni delle presenti norme
- Art.33. Sanzioni
- Art.34. Domicilio del concessionario
- Art.35. Norme abrogate
- Art.36. Entrata in vigore

Art. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui il Comune può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempre ché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune.

La nuova tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà del Comune.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente regolamento.

Art. 2 DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), l'identificativo catastale dell'immobile e l'uso cui l'acqua deve servire, il numero e le dimensioni della presa richiesta qualora non sia prevista l'installazione del contatore.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti previsti per legge nonché le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al Comune.

Art. 3 MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse del Comune della spesa preventivata, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti previsti per legge.

Art. 4
VINCOLI SPECIALI

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 5
CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, etc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

Art. 6
DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti al precedente art. 5, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell'anno ed a tutto l'anno successivo.

In seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con lettera raccomandata, ovvero consegnata a mano, indirizzata al Comune e riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà del Comune stesso, che provvederà al sigillo della presa.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

Art. 7
SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione dal Comune sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Art. 8
CONSUMO MINIMO

I minimi annuali verranno determinati con apposita deliberazione del Comune nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9
CATEGORIE DI UTENZA

La fornitura dell'acqua è concessa alle seguenti categorie:

- ◇ utenze domestiche ed agricole;
- ◇ utenze commerciali ed artigianali;

Art. 10

PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante del Comune in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua misurati dal contatore sono fatturati all'utenza domestica con le modalità e le tariffe stabilite al comma 1 del presente articolo.

Per le utenze ove non sia prevista l'installazione del contatore, il calcolo del canone da corrispondere viene effettuato in base al numero e alle dimensioni della presa richiesta.

Per le utenze non domestiche, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dal Comune.

Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite se non al Comune e alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro.

Art. 11

PAGAMENTI DEL CANONE

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua e per il periodo minimo di un anno.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

La fatturazione relativa alla fornitura ed ai canoni contrattualmente fissati avverrà annualmente mediante emissioni di ruoli.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, una maggiorazione del 5%, del 25% fino a due mesi di ritardo e del 100% sino a sei mesi di ritardo, salvo al Comune il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

Art. 12

LETTURE CONTATORI E MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del Comune secondo la periodicità dallo stesso deliberata, ovvero dal concessionario su richiesta del Comune, che provvederà alla restituzione del tagliando debitamente compilato nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune stesso. La mancata restituzione da parte del concessionario del tagliando di lettura entro i termini stabiliti darà diritto al Comune di applicare un consumo forfetario di 150 mc per ogni nucleo familiare allacciato al contatore.

L'utente dovrà pagare sulla base del consumo segnato dal contatore, ovvero per le utenze prive di contatore in base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del presente Regolamento, al prezzo di tariffa vigente.

E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'ufficio del Comune procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dal Comune stesso.

Art. 13

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

Il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi e cause di carenza di acqua, di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni per le cause previste dal precedente comma; nei quali casi però il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a rimuovere le cause.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 14

PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, ove non previsto il contatore fino alla saracinesca di entrata del fabbricato, costituiscono la "presa".

Art. 15

ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente al Comune che le farà eseguire a tutte spese del richiedente la concessione di acqua.

Art. 16

COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere effettuate in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.

Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra o altro materiale che possa impedire un agevole accesso.

Art. 17
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI
PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità stabilita dal Comune sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto Codice della strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale del Comune.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata con deliberazione del Comune in modo forfetario.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nullaosta dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 18
MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI
E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo

- ◇ prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- ◇ per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di metri 0,80 e la larghezza di cm. 50;
- ◇ all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 90 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa

- ◇ nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);
- ◇ se la tubazione fosse in eternit o polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.

Il reinterro per scavi su strade

- ◇ dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio

- ◇ dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. 60 (sessanta) onde poter effettuare la lettura, larghezza cm.60 (sessanta) e lunghezza cm. 60 (sessanta) in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- ◇ dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- ◇ non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesanti.

Art. 19

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art. 20

PROPRIETÀ DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione rimane di proprietà del concessionario fatta salva la possibilità per il Comune di disporre liberamente.

Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

Art. 21

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale, ovvero un'unica presa con saracinesca generale;
- b) la lettura verrà fatta sul contatore generale;
- c) il calcolo del minimo e dei superi verrà eseguito moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Art. 22

MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

Il Comune ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

Art. 23
RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Comune stesso.

Il costo per la riparazione di guasti o deficienze di qualsiasi genere sulle opere di presa, anche individuati dal Comune, rimangono in carico del concessionario.

Art. 24
POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza del Comune.

Di norma il contatore sarà installato al confine della proprietà.

La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta di norma a cura del Comune ed a spese del concessionario.

Il Comune fornirà i contatori a fronte del pagamento del costo totale di acquisto che sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo minimo contrattuale.

E' data facoltà al Comune di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.

Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso il Comune dei danni ad esso accaduti.

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, ovvero della presa, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà del Comune.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 25
VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che in seguito a richiesta del concessionario o ad infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento venisse fatta dal personale incaricato del Comune, il concessionario stesso è tenuto a versare al Comune la somma che verrà stabilita con apposito atto amministrativo a titolo di rimborso delle spese relative.

Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa, non dipendenti né dal gelo, né da manomissioni o vandalismi.

Sarà considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Art. 26
VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune dietro formale richiesta del concessionario stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

Art. 27
DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

Art. 28
VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

Art. 29
VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale del Comune.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura ne con impianti di sollevamento privati.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune

prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art. 30 AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla condotta comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

Art. 31 BOCCHIE DI INCENDIO

E' facoltà del Comune di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dal Comune ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte del Comune. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione fino a Euro 516,46.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico del Comune che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

Art. 32 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

Il Comune si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto al Comune, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente Regolamento, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

Art. 33 SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 34
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune.

Art. 35
NORME ABROGATE

Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme ed i regolamenti in materia precedentemente adottati.

Art. 36
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2006.